

**asisa**

STATUTI



## I. NOME, SCOPO E AREA D'ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

### Art. 1 Nome e sede

La Comunità Svizzera d'Interessi per Svizzeri e Stranieri, qui di seguito chiamata asisa, è un'associazione apolitica e aconfessionale, ai sensi dell'art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero, con sede a Dübendorf.

### Art. 2 Scopo

L'asisa è un'opera assistenziale mirante a migliorare la protezione offerta al lavoratore e alla sua famiglia contro le conseguenze di uno stato di grave difficoltà non dovuto a propria colpa, sia in seguito a malattia, sia a infortunio o ad altre cause del genere.

L'asisa può erogare prestazioni di sostentamento a favore dei suoi membri attivi e passivi. Non vi è tuttavia diritto legale a riceverle.

L'asisa non esercita attività d'assicurazione per conto proprio e non assume perciò rischi assicurativi.

### Art. 3 L'asisa cerca lo scopo ideale mediante:

- a) consulenza ai membri e gestione di un segretariato,
- b) aiuto in caso di domande sulle coperture assicurative e di sicurezza sociale.

Essa può aderire a tali istituzioni e concludere ogni sorta di contratti.

Può in particolare anche acquistare, vendere, affittare e sopraedificare, prendere in affitto immobili o far eseguire edifici a norma di legislazione edilizia.

### Art. 4 L'asisa può esercitare la sua attività su tutto il territorio svizzero

## II. ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE, DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE

### Art. 5 Gli organi dell'asisa sono:

- a) l'assemblea generale dei membri attivi
- b) il comitato direttivo
- c) l'ufficio di revisione.

### Art. 6 L'assemblea generale dei membri attivi è l'organo supremo dell'asisa.

Essa ha i seguenti compiti:

- accettazione del rapporto del comitato direttivo riguardante la situazione dell'associazione.
- approvazione delle sostituzioni effettuate dal comitato direttivo in seno al comitato stesso.
- approvazione degli obiettivi a lungo termine fissati per i compiti dell'associazione
- revisioni e modifiche degli statuti
- scioglimento e liquidazione dell'associazione.

### Art. 7 L'assemblea generale ordinaria ha luogo ogni anno. Essa viene convocata dal comitato direttivo. Assemblee straordinarie possono essere convocate dal comitato direttivo in qualsiasi momento. Il comitato direttivo deve inoltre convocare un'assemblea generale straordinaria se lo richiede almeno un quinto dei membri attivi.

La data dell'assemblea generale va comunicata dal comitato direttivo con un anticipo di almeno 6 settimane.

Le proposte per l'assemblea generale vanno inoltrate al comitato direttivo, in forma scritta e motivate, al più tardi due settimane prima dell'assemblea stessa.

L'ordine del giorno dell'assemblea generale deve essere portato a conoscenza dei membri mediante pubblicazione o per lettera, al più tardi 10 giorni prima dell'assemblea.

- Art. 8 Le elezioni e le votazioni avvengono a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, decisivo è il voto del presidente. Per disposizione del presidente dell'assemblea o su richiesta di un terzo dei membri attivi presenti, le elezioni o le votazioni devono avvenire in forma segreta.
- Art. 9 Le comunicazioni ufficiali ai membri avvengono per lettera o sul bollettino dell'associazione. Le comunicazioni ai membri passivi possono esser fatte anche mediante inserzioni sui giornali quotidiani.
- Art. 10 Il comitato direttivo è composto dal presidente, dal segretario, dal cassiere e da altre quattro persone al massimo. Al suo interno il comitato direttivo si organizza da sé. I posti vacanti vengono sostituiti dal comitato direttivo in carica, su proposta del presidente.
- Art. 11 Al comitato direttivo spettano tutte le competenze che gli statuti non delegano ad altri organi. Il comitato direttivo ha in particolare i seguenti compiti:
- preparazione, convocazione e svolgimento dell'assemblea generale
  - approvazione dei rapporti ufficiali dei membri del comitato direttivo
  - approvazione dei conti annuali e del rapporto dei revisori
  - designazione dell'ufficio di controllo
  - stipulazione di contratti importanti
  - nomina del segretario generale, quando il presidente non abbia assunto questo incarico
  - fissazione delle quote dei membri
  - ammissione dei membri attivi.
- Art. 12 L'asisa è rappresentata dal presidente. Questi ha il diritto di farsi rappresentare. Per la conclusione legalmente vincolante degli affari basta la firma del presidente.
- Art. 13 Il comitato direttivo è atto a deliberare se sono presenti alla seduta almeno i due terzi dei suoi membri. Esso prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei presenti. L'esplicita approvazione data a un affare dai due terzi dei membri del comitato direttivo equivale a una decisione presa in seduta. In caso di parità è decisivo il voto del presidente.

- Art. 14 L'ufficio di controllo viene designato dal comitato direttivo; i revisori possono esaminare in qualsiasi momento il conto e la Cassa. Essi hanno il compito di presentare un rapporto annuale al comitato direttivo.
- Art. 15 Le indennità ai membri del comitato direttivo vengono stabilite dal presidente.
- Art. 16 La direzione dell'agenzia è compito del presidente il quale, se possibile, esercita anche la funzione di segretario generale. Il segretario generale è un impiegato dell'asisa.
- Art. 17 L'eventuale eccedenza in caso di liquidazione dovrà essere divisa tra i membri, all'atto dell'annullamento, in proporzione ai contributi versati per gli ultimi cinque anni civili interi.
- Art. 18 I presenti statuti possono anche essere tradotti in altre lingue. In caso di divergenze d'interpretazione, è determinante il testo tedesco.

### III. APPARTENENZA

- Art. 19 L'associazione asisa si compone di:
- a) membri attivi
  - b) membri passivi.
- Art. 20 In qualità di membro attivo possono essere ammesse persone che abbiano compiuto il 20° anno d'età, risiedano nell'area d'attività dell'asisa e ne abbiano le relative premesse.
- Art. 21 Ogni persona residente nell'area d'attività dell'asisa può diventare membro passivo.
- Art. 22 E' esclusa ogni responsabilità personale dei membri per impegni presi dall'asisa.
- Art. 23 La qualità di membri si perde con:
- a) le dimissioni volontarie
  - b) la morte
  - c) l'espulsione
  - d) la cancellazione.

- Art. 24 Le dimissioni di un membro attivo devono essere presentate alla fine dell'anno civile, con un preavviso di 6 mesi. I membri passivi possono presentare le dimissioni per la fine di un anno civile, con preavviso di 3 mesi. La disdetta deve essere data in forma scritta, inviata per raccomandata e ricevuta dall'agenzia al più tardi il giorno prima della scadenza del termine utile.
- Art. 25 Il comitato direttivo può decidere l'espulsione di un membro senza doverne indicare i motivi.
- Art. 26 L'espulsione deve essere comunicata al membro con lettera raccomandata. Al membro espulso rimane la possibilità di ricorso. Il ricorso va presentato in forma scritta entro 30 giorni (data del timbro postale) alla direzione dell'asisa. L'eventuale ricorso non differisce l'espulsione, ma è obbligatorio trattarlo entro 6 mesi.
- Art. 27 I membri usciti o espulsi non vantano alcun diritto sul patrimonio dell'asisa, ma rispondono dei contributi che non avessero versato, nonché di eventuali danni.

#### IV. DIRITTI E DOVERI DEI MEMBRI

- Art. 28 I membri attivi sono tenuti a partecipare alle assemblee generali ordinarie e straordinarie. L'assenza deve essere comunicata in forma scritta e motivata agli organi dirigenti dell'asisa, prima che l'assemblea abbia luogo. I membri attivi pagano annualmente in anticipo un importo pari al triplo del contributo fissato dal comitato direttivo per i membri passivi. I membri attivi hanno pieno diritto di voto e possono presentare proposte all'assemblea generale.
- Art. 29 I membri passivi pagano in anticipo annualmente, semestralmente, trimestralmente, bimestralmente o mensilmente, il contributo per essi fissato dal comitato direttivo. I membri passivi possono partecipare all'assemblea generale a titolo consultivo, ma non hanno diritto di voto.
- Art. 30 Tutti i membri sono tenuti a comunicare subito eventuali cambiamenti d'indirizzo, altrimenti possono perdere l'appartenenza per cancellazione. L'appartenenza di un membro in ritardo nell'adempimento dei suoi obblighi verso l'asisa rimane in sospeso, se non vi è stata espulsione, finché non li avrà completamente adempiuti. Il presidente può autorizzare deroghe al riguardo.

Art. 31 Questi statuti sostituiscono ogni precedente disposizione che sia in contrasto con le presenti.

Art. 32 Il Foro giudiziario competente è quello di Uster.

Dübendorf, 14 agosto 2018 (Revisione)

asisa

Comunità Svizzera di Interessi per Svizzeri e Stranieri, Dübendorf